



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
16<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 19 aprile 2021

Deliberazione n. 113 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 18, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 18, a favore 18 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 113 del 19 aprile 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE  
19 NOVEMBRE 2020, N. 25 (PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE  
DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE

La presente legge è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili). L'intervento di novellazione normativa, che si rende necessario al fine di dare seguito a un impegno assunto nei confronti del Governo nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si propone di adeguare il contenuto del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020 alla normativa comunitaria (art. 22 della direttiva Ue 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e ai provvedimenti nazionali di riferimento, costituenti parametri interposti della normativa de qua.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 inserisce al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020 la parola "anche", al fine di evidenziare che il potere istitutivo delle Comunità energetiche non è limitato all'iniziativa dei soli soggetti pubblici.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4 della l.r. 25/2020, aggiungendovi il rispetto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.

### RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

#### Tabella 1 – Oneri finanziari

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".



## Consiglio regionale della Calabria

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".  
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020, in quanto vi aggiunge la parola "anche" al fine di evidenziare che il potere istitutivo delle Comunità energetiche non è limitato all'iniziativa dei soli soggetti pubblici, in linea con la normativa europea e statale di riferimento.			0,00 €
Art. 2	Modifica l'art. 4 aggiungendovi il rispetto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.			0,00 €
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0,00 €
Art. 4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0,00 €

### Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 25/2020)

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili), dopo le parole "Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite" è inserita la seguente: "anche".

### Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2020)

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 25/2020 sono aggiunte le seguenti parole: ", nel quadro della pianificazione territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)".

### Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.